SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '85 n. 113 «Disinquinamento alto bacino Gorzone - Lotto funzionale».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed in particolare l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 1985 concernente direttive per il Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 6 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1986, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Disinquinamento alto bacino Gorzone - Lotto funzionale» per l'importo di 59.890 milioni di lire;

Viste le risultanze della verifica effettuata il 20 giugno 1994 dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato il mancato avvio dei lavori relativi all'intervento di rimpinguamento della Roggia di Arzignano;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca parziale del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento di 1.900 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 10

95A0522

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Utilizzo di economie conseguite nella realizzazione del progetto FIO '86 n. 82 «Riassetto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Vasto».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Riassetto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Vasto» per l'importo di 17.394 milioni di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990 ed, in particolare, il punto 14 che disciplina l'utilizzo delle economie eventualmente conseguite nella realizzazione dei progetti;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990 che, tra l'altro, ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste dal punto 14 della delibera sopracitata;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993, che ha apportato modifiche al citato punto 14;

Considerata la richiesta della regione Abruzzo volta all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta, pari a 1.724 milioni di lire, conseguite nella realizzazione del progetto;

Considerato che la regione intende utilizzare la predetta somma per interventi atti a fronteggiare situazioni di rischio derivanti da fenomeni di distacco e di scoscendimento della scarpata naturale a sud della zona risanata in località S. Michele - Castello di Aragona di Vasto;

Sentito il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Delibera:

È autorizzato l'utilizzo della somma di 1.724 milioni di lire per la realizzazione degli interventi richiamati in premessa.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 11

95A0523

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Utilizzo di economie conseguite nella realizzazione del progetto FIO '85 n. 109 «Progetto Arno - Comprensorio del Cuoio».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la delibera CIPE del 6 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1986, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto FIO '85 n. 109 denominato «Progetto Arno - Comprensorio del Cuoio» per l'importo di 55.228 milioni di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990 ed, in particolare, il punto 14 che disciplina l'utilizzo delle economie eventualmente conseguite nella realizzazione dei progetti;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990 che, tra l'altro, ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste dal punto 14 della delibera sopracitata;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993, che ha apportato modifiche al citato punto 14;

Considerata la richiesta della regione Toscana volta all'utilizzo di economie, per un importo complessivo di 12.400 milioni di lire derivanti dalle somme rimaste a disposizione della regione per il citato progetto;

Considerato che la regione Toscana ha richiesto il seguente utilizzo della predetta somma: L. 6.124 milioni per i lavori di adeguamento degli impianti di depurazione di Castelfranco, Fucecchio, S. Croce sull'Arno e San Miniato; L. 6.276 milioni per il completamento della discarica, in località «Casa Carraia» presso il comune di S. Miniato, i cui lavori — inizialmente previsti nel progetto FIO — sono stati parzialmente eseguiti, a stralcio, dal Consorzio impianti di smaltimento S p a. con propri fondi;

Acquisito il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e, per quanto di competenza, della commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente;

Delibera:

È autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite sul progetto richiamato in premessa per la realizzazione delle seguenti opere:

lavori di adeguamento degli impianti di depurazione di Castelfranco, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e San Miniato, L. 6.124 milioni;

lavori di completamento della discarica in località «Casa Carraia» presso il comune di San Miniato, L. 6.276 milioni.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9

95A0524

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 16 dicembre 1994.

Norme in materia di autorizzazioni ai sensi della legge 28 marzo 1988, n. 99. (Ordinanza n. 323).

IL PRESIDENTE REGIONALE

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art. 2 la realizzazione di taluni interventi, ivi indicati, di somma urgenza nel territorio delle città di Palermo e Catania, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da svolgersi con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto-legge;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al presidente della regione siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere previste dalla citata normativa aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, con le stesse modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19 citato, ed è stato, altresì, disposto il subentro nei rapporti pendenti alla predetta data;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, che prevede all'art. 1 la proroga del termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, al 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, con il quale è stato istituito il comitato tecnico amministrativo con compiti di esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, primo comma, lettera *a)*, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ai sensi del quale, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;

Visto l'art. 57, lettera *a)*, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ai sensi del quale, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente, fra le altre, alle opere connesse a servizi pubblici;

Visto l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, che prevede tra l'altro, l'efficacia immediata e diretta delle disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettera *a)*, della citata legge regionale n. 78/1976, nonché la prevalenza delle stesse sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, in forza del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ora il presidente della regione siciliana ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1991, n. 195, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1994, n. 456, può, per l'attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, provvedere anche in deroga alle norme vigenti, con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie;

Considerato che le opere di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, sono di preminente interesse nazionale e di somma urgenza, e sono dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città di Palermo e Catania;

Considerato che i progetti e le perizie di variante, relativi alle opere suindividuate, vengono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito don decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988;

Ritenuto opportuno adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, misure necessarie a garantire la celerità della realizzazione delle opere sopra individuate ed, in particolare, concedere la deroga di cui all'art. 57, lettera *a)*, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di sottoporre i relativi progetti e le eventuali perizie di variante all'esame dei soggetti competenti al rilascio di permessi, nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni e, nel contempo, di fissare i termini per l'emanazione dei relativi provvedimenti;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, è concessa la deroga prevista dall'art. 57, primo comma, lettera *a)*, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 2.

La presidenza della regione sottopone ad amministrazioni, enti, uffici, consorzi, ed ogni altro soggetto abilitato a rilasciare permessi, nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni, gli atti rivolti all'ottenimento degli anzidetti provvedimenti che occorrano per l'esecuzione dei lavori e l'agibilità delle opere ultimate.

Ove, entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i soggetti anzidetti non adottino motivato provvedimento di rigetto, i permessi, nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni si intendono concessi.

Nel caso in cui vengano chiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa, i permessi, nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni, si intendono concessi ove non venga adottato motivato provvedimento di rigetto entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o della documentazione richiesti.

Tutti i provvedimenti di rigetto devono essere specificatamente e congruamente motivati e devono essere corredati da precise prescrizioni per una nuova istanza.

Copia della predetta ordinanza è allegata alle istanze di cui al presente articolo.

Art. 3.

Nei casi in cui le richieste e le documentazioni relative siano già in possesso delle amministrazioni competenti al rilascio di permessi nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni, i termini di cui all'art. 2 decorrono dalla data di notifica della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 16 dicembre 1994

Il presidente: MARTINO

95A0525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1613,18
ECU	1998,41
Marco tedesco	1057,48
Franco francese	304,98
Lira sterlina	2547,53
Fiorino olandese	943,44
Franco belga	51,338
Peseta spagnola	12,182
Corona danese	268,15
Lira irlandese	2517,85
Dracma greca	6,783
Escudo portoghese	10,230
Dollaro canadese	1144,91
Yen giapponese	16,197
Franco svizzero	1252,47
Scellino austriaco	150,30
Corona norvegese	241,44
Corona svedese	215,88
Marco finlandese	341,56
Dollaro australiano	1214,72

95A0590

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Ente italiano di servizio sociale, in Roma

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 sono state approvate le modifiche — di cui all'atto pubblico 16 dicembre 1994, numero di repertorio 5019/18009, del notaio Alberto Vladimiro Capasso — dello statuto dell'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), con sede in Roma.

95A0554

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 all'impresa F.B.C. S.r.l., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato DICLORAN 3,6 P, registrato al n. 4606.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 all'impresa F.B.C. S.r.l., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato DICLORAN 50 PB, registrato al n. 4605.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 maggio 1981 all'impresa So.Chi.Med. S.r.l., con sede in Marsala (Trapani), via Salemi, contrada Cardilla, 411, del presidio sanitario denominato ACONID, registrato al n. 4379.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 luglio 1987 all'impresa F.B.C. S.r.l., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato PRELUDE, registrato al n. 7218.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 23 agosto 1974 all'impresa Cyanamid Italia, con sede in Catania, zona industriale, via F. Gorgone, del presidio sanitario denominato AZODRIN 5 G, registrato al n. 0851.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 all'impresa Cyanamid Italia, con sede in Catania, zona industriale, via F. Gorgone, del presidio sanitario denominato FENODRIN, registrato al n. 5632.

95A0528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994, della ditta S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 14 gennaio 1993, n. 1312.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unità di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unità di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unità di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993, della ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unità di Telese (Benevento).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unità di Telese (Benevento), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 1° aprile 1992, n. 18/92.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994, della ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unità di Casandrino (Napoli) e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unità di Casandrino (Napoli) e Roma, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. G. Ronchi di Liberati A , con sede in Venafro (Isernia) e unità di Casandrino (Napoli) e Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo' di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1994 al 9 marzo 1995, della ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 marzo 1994 al 9 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 10 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 10 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 settembre 1994 al 9 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 10 settembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S r.l C M O Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l C.M O Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1994 con decorrenza 20 settembre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. C.M.O. Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S p a. Calcografia e Cartevalori, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di Benevento.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Calcografia e Cartevalori, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di Benevento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S p a. Co Ce.Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co Ce Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative,

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Brindisi, Lecce e Taranto.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Brindisi, Lecce e Taranto, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994.

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p a. Officine Stanga Cittadella (Gruppo Firema), con sede in Milano e unità di Padova.

Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Officine Stanga Cittadella (Gruppo Firema), con sede in Milano e unità di Padova, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

2) è approvato il programma per ristrutturazine aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p a Firema Trasporti, con sede in Napoli e unità operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna.

Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Firema Trasporti, con sede in Napoli e unità operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unità operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unità di Villaguardia (Como).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 lulgio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unità di Villaguardia (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unità di Villaguardia (Como), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° gennaio 1995, della ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 1° luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 2 gennaio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 19 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1994 al 1° gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 2 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1° ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cerestar Italia, con sede in Milano e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico: seduta del 31 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cerestar Italia, con sede in Milano e unità di Ferrara, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993, con effetto dal 26 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 26 marzo 1993, n. 148/93.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e unità di Caravaggio (Bergamo).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e unità di Caravaggio (Bergamo), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Olva, con sede in Alessandria e unità di Alessandria.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olva, con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994, con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unità di Montebelluna (Treviso), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio degli Angeli (Bergamo).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 2 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Teorema, con sede in Sovico (Milano) e unità di Sovico (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Teorema, con sede in Sovico (Milano) e unità di Sovico (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, località Zingonia (Bergamo) e unità di Verdellino, località Zingonia (Bergamo).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, località Zingonia (Bergamo) e unità di Verdellino, località Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, località Zingonia (Bergamo) e unità di Verdellino, località Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1994 al 5 marzo 1995, della ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unità di Varese.

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994;

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.n.c. Confezioni Magi, con sede in Garbagna Novarese (Novara) e unità di Garbagna Novarese (Novara).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Confezioni Magi, con sede in Garbagna Novarese (Novara) e unità di Garbagna Novarese (Novara), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

Rettifica delibera CIPI del 19 ottobre 1993.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13784/4;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13909/5;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

Art. 1, della comma 10, della legge n. 223/1991;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;

5) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia.

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza azienale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

6) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unità di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai priodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Reggiane officine meccaniche italiane, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995;

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S., con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meridional bonifiche, con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.B. Prefabbricati, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini e Maracalagonis (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni TEN, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e ufficio di Spinetoli (Ascoli Piceno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.M.M. - Fondana industrializzazione manufatti e montaggi, con sede in Fondi (Latina) e unità di Fondi (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1994 al 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrigazioni Giandomenico, con sede in Castellaneta Marina (Taranto) e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1994 al 10 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arva confezioni, con sede in Empoli (Firenze) e unità di Empoli, Sovigliana e Vinci (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Magazzini Davanzo, con sede in Jesolo (Venezia) e unità di San Donà di Piave (Venezia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unità di Apricena (Foggia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Profilumbria, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nones, con sede in Trento e unità di Trento, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1994 al 15 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unità di Lana d'Adige (Bolzano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1994 al 26 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Compasso, con sede in Lecce e unità di Lecce, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0534

«*Curricula*» dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo

Si pubblicano qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i «*curricula*» dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.M.A.):

Maurizio DE LUCIA, nato a Firenze il 6 settembre 1948.

1968: Maturità classica.

1972: Laurea in giurisprudenza - Università di Firenze, 110 e lode.

1970-72: Apprendistato presso lo studio legale di famiglia (avvocati/notai).

1972-74: Banca della Svizzera italiana - Lugano, Hambro's Bank - Londra, Finanza internazionale.

1974-77: Banca mercantile italiana - Firenze, assistente dell'amministratore delegato.

1977-80: Overseas Consultans Ltd - Londra, responsabile area Centro-Sud America, Trading-Finanza internazionale.

1980-82. Dal Vera S p.a. (Gruppo) Treviso, direttore finanza Holding.

1982-84: Saima S p.a. - Milano, direttore finanza e responsabile ufficio legale.

1984-89: Milano - Libero professionista, consulenza nelle aree:

finanza aziendale;
ristrutturazione debito;
M & A;
immobiliare;
liquidazioni aziende.

1989-94: Roma - Libero professionista, *idem*.

Franco PAGANINI, nato a S. Stefano Magra (La Spezia) il 27 novembre 1933.

Ha maturato una vasta esperienza nel mondo del lavoro nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale e nazionale.

Ha ricoperto, per designazione unitaria (CGIL-CISL-UIL), la carica di presidente del comitato sindacale interregionale Liguria Provenza-Costa Azzurra.

Ha ricoperto la carica di consigliere comunale di S. Stefano Magra.

Presidente della Cassa marittima tirrena dal 27 aprile 1993 fino al commissariamento. Con provvedimento del 19 agosto 1994 è stato nominato vice commissario dell'I.P.S.E.M.A.

Gian Carlo LO BIANCO, nato a Roma il 26 marzo 1946.

Diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma, anno accademico 1971-72.

Primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del ruolo U.P.L.M.O. dal 1° gennaio 1985.

In posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dal 1979, in ruolo dal 1992.

È risultato vincitore in numerosi concorsi pubblici.

È stato membro di commissioni di studio e di altri organi collegiali presso la pubblica amministrazione.

Docente in corsi di aggiornamento per funzionari della pubblica amministrazione, è stato altresì relatore in numerosi convegni e componente di commissioni e gruppi di lavoro sulla publica amministrazione.

È stato altresì relatore in numerosi convegni.

Dal 1° gennaio 1994 è vice commissario del Governo presso la regione Molise.

Coordinatore del comitato tecnico di redazione della rivista quadrimestrale «Funzione pubblica».

Relatore per il Dipartimento funzione pubblica al «1° Forum nazionale per la pubblica amministrazione» (lettera Min. Gaspari 31 gennaio 1990).

Docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e degli enti locali (v. fac-simile di Seminario 1990, già tenuto nel 1989).

Docente ad un seminario per dirigenti dello Stato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta in data 11 giugno 1991 (lettera S.S.P.A. 25 maggio 1991 e incarico Ministro funzione pubblica Gaspari 6 giugno 1991).

Dal 1992 è anche presidente dell'A.Dir.P. (Associazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Michelangelo BERGAMINI, nato a Eboli (Salerno) l'11 settembre 1947.

Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Assunto nell'amministrazione del Ministero del tesoro dal 1° luglio 1969, quale vincitore di concorso nella carriera speciale delle direzioni provinciali del Tesoro.

Vincitore del concorso a funzionario nell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, nella quale è stato inquadrato con decorrenza 1° marzo 1972 alla qualifica di consigliere.

Promosso, quale vincitore di concorso, primo dirigente della stessa amministrazione con decorrenza 1° gennaio 1985.

Nominato, quale vincitore di concorso, dirigente superiore dello stesso ruolo con decorrenza 1° gennaio 1990.

Presidente del collegio sindacale della Fondazione Banco di Sardegna.

Presidente del collegio sindacale del Banco di Sardegna S.p.a.

Presidente del collegio sindacale della Banca di Sassari S.p.a.

Consigliere di amministrazione, in rappresentanza del Ministero del Tesoro, negli anni 1980-86 dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e dell'Istituto per la mostra d'oltre mare di Napoli.

95A0553

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, all'art. 3, comma 1, dove è scritto: «... interventi del Ministro del tesoro di cui al comma *5* ...», leggasi: «... interventi del Ministro del tesoro di cui al comma *4* ...»; inoltre alla pag. 15, all'art. 6, comma 5, primo capoverso, dove è scritto: «"Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è *disposto* ...», leggasi: «"Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è *disposta* ...».

95A0591

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. 199 500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189